



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, CON ALLEGATI,
FATTO A KIGALI IL 20 AGOSTO 2018

Art. 13 (Accordo)

- TARIFFE

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dai propri vettori aerei. Le Parti Contraenti non richiedono la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dai vettori aerei dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 4 o 5. 3. L'intervento delle Parti Contraenti è limitato alla: (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante; (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. 4. Ciascuna Parte Contraente può unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le autorità aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 3 del presente articolo. 5. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3 del presente Articolo, essa può richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 10
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-10-2022/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it